

## **Disciplinare di Incarico**

Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. – Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159, società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. (di seguito definita “Marsh”), si impegna ad espletare per conto del Comune di Pogliano Milanese (di seguito definito l’Ente), sede in Pogliano Milanese, Piazza Avis Aido n. 6 l’incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

### **ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

L’incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell’attività del broker di assicurazione, come meglio di seguito descritta, a favore dell’Ente

### **ART. 2 PRESTAZIONI**

Le attività di brokeraggio prestate da Marsh contempleranno:

- a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l’Ente riterrà di sottoporre;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell’Ente;
- c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d) esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- e) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l’attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente di Marsh.

Marsh non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici e del personale dell’Ente, né potrà in alcun modo impegnare l’Ente, se non preventivamente autorizzata.

### **ART. 3 DURATA DELL'INCARICO**

- 3.1 Il presente incarico decorre dalla data del **01/12/2017** ed ha una durata di anni 5 (cinque) .

#### ART. 4 COMPENSI PROFESSIONALI

- 4.1. Tutte le prestazioni fornite da Marsh in qualità di broker di assicurazione, verranno remunerate dalle compagnie di assicurazione, mediante il pagamento di commissioni, computate quale quota percentuale del premio assicurativo, nelle seguenti misure:

compensi che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze diverse da quelle RCA	10%
compensi che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze RCA	4%

- 4.2 Resta inteso tra le parti che oltre alla commissione di cui al comma che precede, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico dell'Ente.

#### ART. 5 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

- a) L'Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker;
- b) Marsh dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dalla D.lgs. 209/05;
- c) nel caso in cui Marsh risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'Ente potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.
- d) si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Marsh derivante, o comunque connessa all'attività di cui al presente mandato, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

#### ART. 6 ONERI A CARICO DI MARSH

Sono a carico di Marsh:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;

- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
- c) la stipula di polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.  
La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00.

## ART. 7 ONERI A CARICO DEL COMUNE

### 7.1 L'Amministrazione comunale si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

## ART. 7 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. Marsh assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

7.2 Marsh si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## ART. 8 EFFETTI DELL'ATTO

8.1 Il presente impegno sarà vincolante per Marsh dal momento della sua sottoscrizione, mentre per l'Ente diverrà tale solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico;

8.2 Per l'affidamento di cui trattasi è stato acquisito attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente codice CIG Z01207F0C9.

ART. 9 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS.231/2001

Marsh spa dichiara di essere dotata di un proprio codice etico e di un Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, consultabili rispettivamente ai seguenti link:..(i)[http://www.compliance.mmc.com/coc/The%20Greater%20Good/The%20Greater%20Good\\_IT.pdf](http://www.compliance.mmc.com/coc/The%20Greater%20Good/The%20Greater%20Good_IT.pdf);(ii)<http://italy.marsh.com/Portals/56/Documents/MOG231%20Marsh%20SpA%2028Giugno13.pdf> e si impegna ad agire in conformità con i principi contenuti in tali documenti.

ART. 10 TUTELA DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/2003 nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di dati personali.

ART. 11 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 12 CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano in via esclusiva.

Data.....

Marsh S.p.A.

.....

(nome/titolo)

.....

.....

(nome/titolo)